

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1542

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(MANCINO)

col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

col **Ministro della pubblica istruzione**
(JERVOLINO RUSSO)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,
ad interim, delle partecipazioni statali**
(GUARINO)

col **Ministro del commercio con l'estero**
(VITALONE)

col **Ministro della sanità**
(DE LORENZO)

col **Ministro dell'ambiente**
(RIPA DI MEANA)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(FONTANA)

(V. Stampato Camera n. 2081)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione
economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e cultu-
rale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE,
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E PERÙ

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù

- nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale;
- convinti della necessità della creazione di un ordine economico internazionale più giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione;
- considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarietà ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, scientifico-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo,

hanno convenuto quanto segue:

FINALITÀ

ARTICOLO I

Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. A tale scopo verrà incoraggiata la costituzione di imprese miste attraverso l'attivazione di strumenti disponibili, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico.

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO II

Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria è uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. Per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorità finanziarie attraverso le seguenti modalità:

- la parte italiana esaminerà la possibilità di porre in essere appropriati strumenti per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani;
- ove le condizioni finanziarie ed economiche dei due Paesi lo consentano la parte italiana segnalerà agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte peruviana per i quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione;



per copia conform

Abbonato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le Parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi;
- le Parti effettueranno scambi di esperti per favorire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato;
- le Parti effettueranno scambi di informazioni statistiche metodologiche e finanziarie, nonché di esperienze nei settori di interesse reciproco anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.

ARTICOLO III

Verrà esaminata la possibilità di ricorrere ad operazioni di conversione di quote del debito estero e di analoghi strumenti così come altri sistemi o iniziative destinati a risolvere i problemi dell'indebitamento estero peruviano evitando al tempo stesso possibili effetti interni negativi.

ARTICOLO IV

L'Italia e il Perù collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento tra entrambi i Paesi. In tale contesto le Parti si impegnano a iniziare negoziati per il raggiungimento di un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione, conformemente agli orientamenti del paragrafo 38 della "Dichiarazione di Roma" in merito alle relazioni tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri ed i Paesi del Gruppo di Rio.

ARTICOLO V

La parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione a favorire, per quanto compatibile con la legislazione italiana e gli impegni assunti con accordi bilaterali e multilaterali, i progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche peruviane in conformità alla normativa locale all'uopo emanata. Dette facilitazioni potrebbero consistere nel pubblicizzare attraverso gli organismi competenti le possibilità di acquisto di quote di partecipazioni azionarie delle imprese, nella consulenza tecnica per i processi di privatizzazione, etc.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte provvederà, tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COLLABORAZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ARTICOLO VII

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

LOTTA AL NARCOTRAFFICO

ARTICOLO VIII

Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi:

- produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito;
- prevenzione della tossicodipendenza;
- cura e recupero dei tossicodipendenti.

Tale collaborazione sarà fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988) e sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere nel rispetto della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di entrambi i Paesi.

COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-CULTURALE

ARTICOLO IX

La Parte italiana esprime l'intenzione di :

- prendere in considerazione le priorità di sviluppo del Perù e definire le modalità attraverso le quali scienziati e professionisti peruviani possano accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane;
- appoggiare iniziative in settori da concordare per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale;
- promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico.

Del pari le Parti riaffermano altresì il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali stabilite nell'Accordo firmato l'8 aprile 1961 e accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una più approfondita conoscenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra i due Paesi e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Perù e della lingua spagnola in Italia.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO X

Le Parti si adopereranno per:

- conseguire finalità di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari previsti dalla legge 49/87 della cooperazione italiana allo sviluppo tenendo in considerazione prioritaria i progetti di elevato contenuto sociale previsti dal Progetto di Compensazione Sociale del Governo peruviano, così come progetti produttivi e di integrazione territoriale;

- conferire priorità al miglioramento della situazione sociale e sanitaria con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale;

- privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse peruviane e migliorarne il potenziale di esportazione.

Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilità delle Organizzazioni non governative (ONG) come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La parte peruviana si impegna a favorire l'attività delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

ARTICOLO XI

Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano che i progetti di cooperazione, definiti nei programmi triennali e finanziati in tutto o in parte in via bilaterale o multilaterale dal Governo italiano godano di autonomia di gestione secondo modalità da concordarsi.

Il Governo peruviano garantirà particolare trattamento normativo per il personale italiano e per le attrezzature di provenienza italiana destinate ai programmi di cooperazione, assicurando che merci e servizi forniti nel quadro di tali programmi siano impiegati esclusivamente e nei tempi richiesti per lo scopo al quale sono stati destinati.

Il personale direttivo responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potrà essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti.

Il Governo peruviano garantirà che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione.

Il Governo italiano studierà forme operative per sostenere fondi peruviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, così come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").

MECCANISMI ISTITUZIONALI

ARTICOLO XII

Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Perù, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO XIII

Al fine delle indicazioni di priorità, e per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili nonché esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sarà presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sarà composto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la parte peruviana sarà composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, Finanze e Industria, Commercio Interno, Turismo e Integrazione.

ARTICOLO XIV

Il Comitato previsto dall'articolo XIII potrà avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti previsti, nonché per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validità delle iniziative.

ARTICOLO XV

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere applicata in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà la validità quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia, con preavviso non inferiore a sei mesi.


L'Accordo avrà comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo.

Firmato in duplice copia a Roma il giorno venticinque del mese di ottobre 1991 in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Perù